

D.lgs. 25 luglio 2006, n. 257 – Attuazione della Direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto. Prime indicazioni operative.

09.11.2006

Ai Signori Responsabili SPISAL  
Aziende ULSS del Veneto

e, p.c. Alla Direzione Regionale ARPAV

**LORO SEDI**

L'entrata in vigore del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 (G.U. 11 settembre 2006, n. 211), concernente la "*Attuazione della Direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto*" - che ha abrogato il Capo III del D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 e fissato le nuove sanzioni per gli inadempienti, livellandole a quelle già previste nell'ambito dell'art. 89 del D.Lgs. n. 626 del 1994 - ha evidenziato talune criticità di carattere interpretativo ed applicativo, in relazione alle quali si rende necessario definire un orientamento uniforme ai fini di assicurare comportamenti omogenei da parte degli organi di vigilanza.

Si premette ad ogni altra considerazione, che la *ratio* dell'intervento normativo attuato con il D.Lgs. n. 257 del 2006 è quella di focalizzare la verifica del rispetto della disciplina posta a tutela dei lavoratori esposti al rischio amianto nell'ambito dell'attività di vigilanza nei cantieri (tale è il senso dell'abrogazione dell'art. 34 del D.Lgs. n. 277 del 1991 e dell'inserimento della materia in oggetto nel *corpus* del D.Lgs. n. 626 del 1994).

In tale contesto, il significato da attribuire al termine dilatorio di 30 giorni, indicato nel nuovo art. 59 *duodecies*, comma 5, del D.Lgs. n. 626 del 1994, è quello di consentire all'organo di vigilanza una programmazione degli interventi presso i cantieri e concretizzare la verifica del rispetto della normativa in sede di vigilanza.

Per quel che concerne le attività indicate nell'art. 59 *bis* del nuovo Titolo VI bis del D.Lgs. n. 626 del 1994, a decorrere dal 26 settembre 2006 le stesse dovranno essere valutate in ottemperanza alle nuove disposizioni, in relazione alle quali si rendono le seguenti indicazioni elaborate con il contributo del Gruppo Tecnico regionale amianto.

- Tutte le aziende, anche unipersonali, che effettuano **attività di bonifica** (demolizione o rimozione) di materiali contenenti amianto (MCA), devono essere iscritte nella categoria 10 A/B ai sensi della Deliberazione 30 marzo 2004 dell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti contenenti amianto.
  
- In relazione all'**art. 59 quinquies**, si rinvia al pronunciamento della Commissione consultiva permanente - così come riservato dal comma 4 dell'articolo in esame - al fine della determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità, nonché alle indicazioni tecniche in corso di predisposizione da parte del Coordinamento Tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro. In tale fase, si ritiene debba essere assunto un atteggiamento di massima cautela e precauzione. In attesa dei pronunciamenti sopra richiamati, si forniscono, a titolo orientativo, le seguenti indicazioni scaturite dal Gruppo Tecnico regionale:
  - Sul territorio regionale potranno essere esonerate dagli obblighi previsti dagli artt. 59 *sexies*, 59 *quinquiesdecies* e 59 *sexiesdecies*, comma 2, soltanto le attività che non comportino in alcun modo la manipolazione di manufatti contenenti amianto, intendendo per manipolazione qualsiasi operazione che produca rifiuto.
  
  - L'attività di manutenzione descritta nell'**art. 59 quinquies, comma 2, lettera a)**, deve intendersi quale procedimento conservativo su manufatti in matrice cementizia o resinosa.
  
  - Per quanto riguarda l'attività descritta nell'**art. 59 quinquies, comma 2, lettera b)**, si evidenzia che la rimozione costituisce attività di bonifica anche se l'esposizione è debole o sporadica.
  
  - In relazione all'**art. 59 quinquies, comma 2, lettera c)**, si rileva che le attività di confinamento ed incapsulamento si configurano come attività di bonifica. Rientrano, invece, nell'art. 59 *quinques* le situazioni in cui non vi è produzione di rifiuto. Sono escluse le situazioni che prevedono il pretrattamento del substrato su materiali compatti in matrice cementizia o resinosa. Sono esclusi inoltre tutti i trattamenti conservativi su amianto friabile.
  
- L'**art. 59 duodecies**, che definisce specificamente i contenuti che deve possedere ciascun piano di lavoro, necessita di alcune puntualizzazioni:
  - a. L'organo di vigilanza, non ha più la facoltà di impartire le prescrizioni preventive dell'abrogato art. 34 del D.Lgs. n. 277 del 1991.
  - b. A fronte della ricezione del piano di lavoro, l'organo di vigilanza non dovrà rilasciare alcun parere e l'impresa potrà iniziare i lavori decorso il termine di 30 giorni dall'invio del piano di lavoro.

- c. Dalla normativa in esame, non emerge la possibilità per l'organo di vigilanza di interrompere il termine di 30 giorni - se non a seguito di procedura sanzionatoria del D.Lgs. n. 758 del 1994 - al fine di ottenere l'integrazione dei piani di lavoro incompleti.
  - d. La mancata rispondenza ai contenuti previsti, è sanzionabile ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 626 del 1994 (siccome modificato dall'art. 3 del D.Lgs. n. 257 del 2006, che ha inserito nel contesto sanzionatorio la violazione dei precetti contenuti nei commi 1, 2, 3, 4, 5, e 7 dell'art. 59 *duodecies*).
  - e. La procedura di emergenza è legata al verificarsi di urgenze di carattere igienico sanitario non prevedibili;
  - f. Il piano di lavoro deve contenere l'indicazione della data di effettivo inizio lavori.
  - g. Il termine dilatorio di trenta giorni decorre dalla data di affrancatura, in caso di invio postale, o dalla data del timbro di ricevuta da parte dell'Azienda ULSS, in caso di consegna a mani.
- La **comunicazione della data di effettivo inizio dei lavori** è elemento necessario per l'esplicazione dell'attività di vigilanza. In considerazione del vuoto normativo riscontrato nell'art. 59 *duodecies*, si ritiene che la comunicazione della data di effettivo inizio dei lavori da parte dell'impresa, ove non indicata nel piano di lavoro, possa essere richiesta dallo stesso organo di vigilanza utilizzando la facoltà di disposizione di cui all'art. 10 del DPR n. 520 del 1955.
  - In relazione all'**avvio in discarica** del materiale contenente amianto, sarà necessaria la presentazione della copia del piano di lavoro completa di timbro di presentazione all'organo di vigilanza o di ricevuta di ritorno della raccomandata di invio.
  - I piani di lavoro inoltrati alle Aziende ULSS ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 277 del 1991 fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 2006 (sino alla mezzanotte del 25 settembre 2006), devono essere valutati ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 277 del 1991.

Si comunica, altresì, che il gruppo tecnico regionale ha costituito alcuni sottogruppi di lavoro per l'approfondimento di specifiche tematiche (tra le quali la predisposizione di modelli da fornire alle imprese del settore), anche alla luce delle ulteriori indicazioni che potranno pervenire dal Coordinamento tecnico interregionale.

Distinti saluti.

DIREZIONE PER LA PREVENZIONE  
IL DIRIGENTE REGIONALE  
dott. Alfonsino Ercole